

Novità svizzere per il trust

Un laboratorio di soluzioni nuove



Paolo Bernasconi
Avvocato, prof. dr. h.c.

Sembrava già tutto concluso, a Berna, il 30 gennaio 2018: ad una seduta indetta dall'Ufficio federale di giustizia (apparentemente scettico sul tema), al cospetto degli opinion leaders, AFC, FINMA, ASB, le associazioni di categoria (STEP, SATC), gli esperti universitari e il sottoscritto, forse a simboleggiare quei due parlamentari ticinesi che in Parlamento erano riusciti a far decollare la promozione del trust di diritto svizzero. Il 12 gennaio 2022, finalmente, viene pubblicato l'avamprogetto delle revisioni legislative necessarie, accompagnato da un rapporto esplicativo di oltre 100 pagine, per l'avvio della procedura di consultazione. Vedremo, una volta approvato il Messaggio alle Camere federali, auspicatamente entro la fine del 2022, se questa navicella potrà superare i numerosi scogli che l'attendono nel dibattito parlamentare: riattivare l'istituto della fiducia ("fiducie") benché di gradimento ben lontano rispetto al trust, temuta concorrenza per l'istituto della fondazione (sempre più obsoleto, essendo rifiutate le innovazioni già codificate nel diritto di altri Paesi), timori ambivalenti sul piano fiscale e simili. Ciò malgrado, anche se, malauguratamente, questa navicella si dovesse arenare in Parlamento, lo studio delle soluzioni legislative proposte, nonché del sostanzioso rapporto esplicativo, costituisce un ricco magazzino al quale attingere idee originali anche per i trust esistenti e di prossima costituzione.

I. Il trust nel diritto svizzero	128
A. Ampia diffusione del trust in Svizzera	128
B. Il trust nel diritto svizzero vigente	129
C. La differenza fra il trust e la fondazione	129
II. Il trust di diritto svizzero	129
A. La base legale prevista dall'avamprogetto di legge	129
B. Gli scopi del trust di diritto svizzero.....	129
C. La salvaguardia delle riserve di diritto ereditario.....	130
D. Le caratteristiche principali del trust di diritto svizzero ...	130
III. La proposta di trattamento fiscale	131
A. La regolamentazione vigente	131
B. La compatibilità con la trasparenza fiscale internazionale.....	131

C. I principi della regolamentazione fiscale del trust.....	131
D. La regolamentazione variabile a seconda della natura del trust.....	132
E. La conformità con le CDI attuali.....	132
IV. Conclusioni e prospettive.....	132

I. Il trust nel diritto svizzero

A. Ampia diffusione del trust in Svizzera

In Svizzera i trust di diritto straniero sono numerosissimi, tant'è vero che il volume potenziale del trust in Svizzera già nel 2008 era stato stimato a 2'048 mia. di fr., mentre si stima che a tutt'oggi circa 27'000 persone domiciliate in Svizzera oppure all'estero siano interessate da istituti analoghi aventi un legame con la Svizzera. Le 33 società di trust che nel 2013 erano affiliate alla *Swiss Association of Trust Companies* (SATC), amministravano più di 3'000 trust con trustees in Svizzera, per un totale di attivi di oltre 45 mia. di fr. Nell'aprile 2021, si erano annunciati presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) 387 trustees^[1]. Di conseguenza, si stima che il profitto totale per i fornitori di servizi a clienti in Svizzera ammonterebbe circa a 139 mio. di fr. all'anno, per cui l'introduzione di un trust di diritto svizzero dovrebbe comportare anche un aumento del gettito fiscale pari a circa 57 mio. di fr. all'anno^[2].

La diffusione del trust in Svizzera ha per effetto che con questo strumento si sono familiarizzati molti intermediari finanziari, in specie presso le banche, e molti gestori patrimoniali, nonché fiduciari, fiscalisti, avvocati e altri consulenti. Ma si sono familiarizzati anche i tribunali, come dimostra l'ampia giurisprudenza di diritto svizzero, anche riguardo al

[1] Ufficio federale di giustizia (UFG), Introduzione del trust: modifica del Codice delle obbligazioni, Rapporto esplicativo per l'avvio della procedura di consultazione, Berna, 12 gennaio 2022, p. 23, in: <https://www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/wirtschaft/gesetzgebung/trustrecht/vn-ber.pdf> (consultato il 22.03.2022) (cit.: Rapporto esplicativo).

[2] UFG, Rapporto esplicativo (nota 1), p. 32.

diritto successorale, al regime matrimoniale, ai diritti reali e ovviamente al diritto fiscale[3].

B. Il trust nel diritto svizzero vigente

Proprio a causa dell'enorme diffusione del *trust* di diritto estero sulla piazza bancaria e finanziaria svizzera, anche grazie all'entrata in vigore, nel 2007, anche per la Svizzera, della Convenzione dell'Aja sul riconoscimento dei *trust* (RS 0.221.371), in numerosi settori il Parlamento svizzero, il Consiglio federale e alcune Amministrazioni federali hanno avvertito la necessità di regolamentare:

- a) nella Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0; art. 2 cpv. 3 lett. e-g) e nella relativa Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (ORD-FINMA; RS 955.033.0; art. 64 cpv. 2), con le relative norme della Convenzione di diligenza dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) (art. 41 CDB20);
- b) nella Legge federale sugli istituti finanziari (LisFi, RS 954.1; artt. 17-23) e nella relativa Ordinanza (OisFi; RS 954.11);
- c) nella Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1; artt. 284a-284b);
- d) nell'Ordinanza del Consiglio federale di applicazione della legge federale sullo scambio automatico di informazioni finanziarie (OSAI; RS 653.11), compresa la direttiva dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al cap. 2.2.3.4[4];
- e) nella Circolare della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) n. 30 del 22 agosto 2007;
- f) nell'Ordinanza del Consiglio federale sul Registro fondiario (ORF; RS 211.432.1);
- g) nella Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291; artt. 149a-149e).

Ovviamente, il riconoscimento più importante è quello che è stato conferito, introducendo l'obbligo di autorizzazione per coloro che esercitano la professione di *trustee* a titolo professionale.

C. La differenza fra il trust e la fondazione

In diritto svizzero l'istituto che più si apparenta al *trust* è quello della fondazione, che viene disciplinata negli artt. 80-89c del Codice civile (CC; RS 210) dalla quale si differenzia anzitutto per il fatto che la fondazione gode di personalità giuridica, mentre il *trust* non rientra nella categoria delle persone giuridiche. La fondazione può essere sciolta, ma soltanto a condizioni legali ben determinate, mentre il *trust* può essere anche revocabile.

[3] Si vedano i relativi capitoli nel volume di GUILLAUME GRISEL, *Le trust en Suisse*, Zurigo, 2020, nonché il capitolo *Trust aus Schweizer Perspektive*, in: Gasser Johannes (a cura di), *Liechtensteinisches Trustrecht Praxishandbuch*, Berna 2020.

[4] PAOLO BERNASCONI, *Trust e fondazioni di famiglia: novità dalla Svizzera*, in: *Trusts e attività fiduciarie*, in: *Rivista bimestrale, Collana "Quaderni"* n. 13, *Studi sul Trust*, pp. 153-179; PAOLO BERNASCONI, *Obblighi del trustee in diritto svizzero: novità legali e giurisprudenziali*, in: *Atti del Congresso del Ventennale dell'Associazione "Il trust in Italia"*, 10-11 maggio 2019.

La fondazione si costituisce per atto pubblico, mentre per la costituzione del *trust* basta la forma scritta. In generale le fondazioni sono iscritte a Registro di commercio, ciò che non avviene per il *trust*, ad eccezione di alcuni Paesi che prevedono comunque un registro pubblico.

L'esercizio della funzione di *trustee* è generalmente sottoposto ad un'autorizzazione, mentre la fondazione è generalmente sottoposta soltanto ad un'autorità di vigilanza.

In diritto svizzero, le norme regolanti la fondazione sono alquanto restrittive, ciò che può spiegare, almeno in parte, la grande diffusione del *trust*.

Istituti analoghi sono la "*fiducie*", la sostituzione fidecommissaria, l'esecutore testamentario e, nel senso più ampio, anche il contratto di mandato, nonché la tutela, la curatela e il mandato precauzionale[5].

II. Il trust di diritto svizzero

A. La base legale prevista dall'avamprogetto di legge

La sede legale vera e propria del *trust* di diritto svizzero è stata localizzata nel Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), mediante l'introduzione degli artt. da 529a a 529w dell'avamprogetto (AP)-CO. Non è stato ripreso nessun concetto di diritto straniero. La localizzazione nel CO ha per effetto di non comportare modifiche dei diritti reali e, quindi, neppure nel diritto successorio, nel diritto matrimoniale e fallimentare, ad eccezione degli adeguamenti minori menzionati di seguito[6].

Inoltre, in base all'avamprogetto è prevista la modifica di numerose leggi vigenti, anzitutto quelle fiscali, ossia:

- a) la Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11; artt. 10a, 24a, 25, 67a, 205g, 207c), la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14; artt. 6a, 7, 26b, 78h) e la Legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21; art. 21);
- b) le norme di diritto civile e connesse, ossia il CC (artt. 493, 528, 962), il Codice di procedura civile (CPC; RS 272; artt. 39a, 250), la LEF (art. 284a), la LDIP (artt. 5, 149);
- c) la LisFi (art. 17);
- d) il Codice penale (CP; RS 311; art. 327a).

B. Gli scopi del trust di diritto svizzero

Riguardo agli scopi del *trust* di diritto svizzero, il Rapporto esplicativo del 10 gennaio 2022 si limita a rammentare la costituzione di *trust* familiari, ad es. per scopi di pianificazione patrimoniale, come pure l'impiego in un contesto economico o commerciale, fra cui possono rientrare gli impieghi seguenti: la costituzione di conti bloccati presso intermediari immobiliari, avvocati, notai e anche i cd. *business trust*[7], il *trust* per l'esercizio dei diritti di voto all'interno di gruppi societari, il *trust*

[5] UFG, *Rapporto esplicativo* (nota 1), p. 21 ss.

[6] UFG, *Rapporto esplicativo* (nota 1), p. 29.

[7] Sul periodico AGEFI del 4 settembre 2020 veniva riportato l'esempio del *The Martin Hilty Family trust*.

per benefici particolari a favore degli impiegati di un'azienda, il *trust* a scopi pensionistici, il cd. *blind trust*, spesso utilizzato allo scopo di evitare situazioni di conflitto di interessi, ad es. da parte di persone che accedono a cariche pubbliche di alta rilevanza, oppure allo scopo di permettere l'esercizio dei diritti di voto nell'ambito di un'entità soggetta ad autorizzazione, per evitare il coinvolgimento di persone non grate. Sono prospettabili anche funzioni di carattere finanziario, come il *trust* a scopo di protezione del patrimonio, specialmente quando si tratti di titoli, oppure il *trust* di investimento in titoli, oppure in immobili (*real estate investment trust*).

Sono invece vietati i cd. "*purpose trust*", specialmente a carattere filantropico, e ciò con la motivazione, invero molto curiosa, "*allo scopo di evitare la concorrenza tra trust e fondazione*"^[8]. Inoltre, non sono previsti *trust* creati per legge oppure per decisione giudiziaria, una limitazione quest'ultima che, invece, non sussiste nel diritto di altri Paesi.

Nell'ambito matrimoniale, il *trust* può essere utilizzato in particolare per il mantenimento della prole in caso di divorzio. Inoltre, il *trust* si presta per la protezione di persone vulnerabili oppure incapaci (*spendthrift trust*).

Ma è specialmente sul piano successorale che il *trust* trova attualmente l'utilizzazione più frequente. In particolare, viene spesso citata la sua utilizzazione nel caso del passaggio generazionale all'interno di imprese di famiglia^[9].

C. La salvaguardia delle riserve di diritto ereditario

Rimanendo riservate le norme riguardanti la legge applicabile in base al diritto internazionale privato^[10], a tutela dei diritti degli eredi, sono state proposte le due norme seguenti:

Art. 493 AP-CC

¹ Il disponente può dedicare la porzione disponibile dei suoi beni o parte di essa ad una fondazione per uno scopo qualsiasi o alla costituzione di un *trust*.

² La validità della fondazione e del *trust* è però subordinata alle disposizioni della legge.

Art. 528 cpv. 3 AP-CC

³ Per le liberalità fatte a un *trust*, l'azione di riduzione può essere proposta contro ogni beneficiario per prestazioni già ricevute e contro il *trustee* per i beni in *trust*.

L'avamprogetto (art. 528 cpv. 3 AP-CC) prevede esplicitamente una riserva per le disposizioni legali che tutelano i diritti degli eredi del disponente di un *trust* (cfr. art. 529b cpv. 6 AP-CO), in particolare le regole sulla riduzione prevista agli artt. 522 ss. CC^[11]. In questo modo, come per la costituzione

di una fondazione o anche di un *trust* estero, le liberalità fatte mediante destinazione a un *trust* di diritto svizzero saranno soggette a riduzione ai sensi dell'art. 527 CC. Ad es., se soddisfa le condizioni di una liberalità ai sensi dell'art. 527 n. 1 CC, la destinazione a un *trust* è soggetta a riduzione successiva; una donazione ai sensi dell'art. 527 n. 3 CC è soggetta alla riduzione successiva soltanto se è revocabile o se è stata fatta nei cinque anni precedenti alla morte del disponente. Se è stata fatta con la manifesta intenzione di ledere la legittima, la destinazione al *trust* è soggetta a riduzione senza limiti di tempo (art. 527 n. 4 CC). Lo stesso vale per il diritto matrimoniale nel caso i cui le liberalità tra vivi fatte da un coniuge sono riunite agli acquisti alle condizioni di cui all'art. 208 CC. Il nuovo art. 528 cpv. 3 AP-CC precisa che, nei casi in cui le liberalità sono state fatte mediante destinazione a un *trust*, l'azione di riduzione deve essere proposta contro ogni beneficiario per le prestazioni che ha ricevuto e contro il *trustee* per i beni in *trust*. Il *trustee* può dunque essere tenuto alla restituzione soltanto nella misura in cui le liberalità sono rimaste nei beni in *trust* e non sono state utilizzate per versare una prestazione ai beneficiari. Inoltre, i beneficiari possono essere tenuti a restituzione solo di quanto, al momento dell'apertura della successione, si trovino ancora arricchiti per effetto del negozio concluso con il disponente (art. 528 cpv. 1 CC). Si rammenta che ogni erede, individualmente, è titolare del diritto di informazione riguardo ai beni della successione. Quindi, se il *trustee* non dovesse dare seguito alla richiesta di uno o più eredi, questi ultimi potrebbero chiedere al Tribunale civile di obbligare il *trustee* a fornire un rendiconto.

D. Le caratteristiche principali del trust di diritto svizzero

Secondo il Rapporto esplicativo "*il trust può essere definito come un rapporto giuridico di diritto privato, in virtù del quale determinati beni (beni in trust, oppure trust fund) sono stati posti sotto il controllo di una persona (il trustee) incaricata di amministrarli e di disporne nell'interesse di un beneficiario o per uno scopo preciso*"^[12]. Gli elementi di questa definizione corrispondono a quelli dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja e della cifra 2.1. della Circolare n. 30 intitolata "*Imposizione dei trust*" della CSI del 22 agosto 2007 e riprendono le tre condizioni essenziali ("*three certainties*") richieste dal diritto anglosassone per ammettere l'esistenza di un *trust*. Anzitutto deve risultare chiaro dalle parole e dagli atti del disponente, che quest'ultimo intende costituire un *trust* (*certainty of intention*). In secondo luogo i beni, per i quali il disponente intende costituire il *trust*, devono essere chiaramente individuati o individuabili (*certainty of subject matter*). Infine, i beneficiari del *trust* devono essere chiaramente indicati (*certainty of object*).

Il *trust* può essere costituito in vita dal disponente oppure per disposizione *mortis causa*. Le norme previste dagli artt. 529a-529w AP-CO prevedono in particolare il contenuto obbligatorio e il contenuto facoltativo dell'atto di *trust*, che deve essere allestito mediante dichiarazione scritta oppure da disposizione testamentaria, quindi mediante testamento olografo oppure testamento pubblico, oppure patto successorale.

[8] UFG, Rapporto esplicativo (nota 1), p. 29.

[9] Si veda SERVAN PECA, *Vieux clichés contre nouvelle ère*, in: *Le Temps*, 13 febbraio 2022, riguardo alle Piccole medie imprese (PMI) di cui si calcola che fra 50'000 e 90'000 siano alla ricerca di persone che possano succedere ai loro dirigenti nel momento in cui si ritirano in pensione.

[10] GRISEL (nota 3), p. 147.

[11] UFG, Rapporto esplicativo (nota 1), p. 102.

[12] UFG, Rapporto esplicativo (nota 1), p. 8.

Fra gli obblighi del *trustee* figurano anzitutto la gestione diligente e leale, l'imparzialità, l'indipendenza e assenza di conflitti di interesse, la separazione dei beni in *trust* dal patrimonio personale, l'inventario e la contabilità, l'identificazione antiriciclaggio e la relativa documentazione, la rendicontazione e le misure in caso di insolvenza e di eccedenza dei debiti.

Le nuove norme (artt. 529a, 529b AP-CO) disciplinano la costituzione, la modifica e lo scioglimento del *trust*. Inoltre, si elencano i divieti, i limiti e le incompatibilità, tra le quali in particolare il divieto per il *trustee* di essere l'unico beneficiario di un *trust*, il divieto per il *trustee* di essere il guardiano del *trust*, esclusione di ogni rappresentanza del disponente e del guardiano, il divieto di trasmissione per successione del diritto delle prestazioni a favore di un beneficiario, come pure dell'aspettativa di un beneficiario (artt. 529c cpv. 2, 529d, 529e, 529f, 529k AP-CO).

Le norme del CO (art. 529v AP-CO) disciplinano anche le competenze del giudice civile, compresa la facoltà dell'interpello per ottenere l'avallo ("*blessing*") riguardo a determinate decisioni relative all'amministrazione del *trust*.

Viene prevista e disciplinata anche la clausola arbitrale (art. 529w AP-CO), comprese le competenze di un tribunale arbitrale tendenti a limitare il più possibile il deferimento al giudice civile delle azioni di carattere contenzioso[13].

III. La proposta di trattamento fiscale

A. La regolamentazione vigente

Il *trust* costituisce un patrimonio destinato al conseguimento di un determinato scopo[14]. Pertanto, il diritto privato non conferisce al *trust* la personalità giuridica. Inoltre, il *trust* non rientra nella categoria delle società commerciali estere e di altre comunità di persone estere senza personalità giuridica previste dagli artt. 11 LIFD e 20 cpv. 2 LAID, come ad es. le comunioni ereditarie o le *partnership* del diritto anglosassone. Di conseguenza, la LIFD e la LAID non attribuiscono al *trust* la qualità di soggetto fiscale. Secondo la Circolare CSI n. 30, il trattamento fiscale del disponente e del beneficiario, nella misura in cui sono residenti in Svizzera varia, a seconda che ci si trovi di fronte ad un *revocable trust*, a un *irrevocable fix interest trust*, oppure a un *irrevocable discretionary trust*[15].

Poiché il *trust* non ha personalità giuridica, non può chiedere il rimborso di redditi soggetti all'imposta preventiva, a differenza delle persone collegate al *trust*, ossia il disponente, oppure i beneficiari, a seconda che si tratti di un *trust* appartenente alle tre diverse categorie suddette[16]. Anche l'imposta sul valore aggiunto non è applicabile alle prestazioni eseguite all'estero, requisito per valutare il quale, si deve tenere conto delle diverse categorie di *trust* menzionate sopra.

[13] DAVID WILSON, *Swiss trust genesis*, in: *Trust Quarterly review*", marzo 2022.

[14] CSI, Circolare n. 30, *Imposizione dei trust*, 22 agosto 2007.

[15] UFG, Rapporto esplicativo (nota 1), pp. 33-35.

[16] UFG, Rapporto esplicativo (nota 1), pp. 35-36.

Per quanto riguarda l'imposta di successione e di donazione, le soluzioni variano a seconda della legislazione tributaria dei singoli Cantoni.

B. La compatibilità con la trasparenza fiscale internazionale

Anche nell'ambito della trasparenza fiscale, la Svizzera, nella sua qualità di membro del Forum globale si è impegnata ad attuare gli *standard* internazionali per la lotta contro l'evasione fiscale. Di conseguenza, anche i *trust* di diritto straniero che sono amministrati in Svizzera, sono assoggettati alle disposizioni dei relativi accordi, il rispetto dei quali viene verificato nell'ambito delle cd. valutazioni tra pari (*peer reviews*)[17].

La conformità del diritto svizzero agli *standard* internazionali deve tenere conto dell'evoluzione di questi ultimi, sia nell'ambito della trasparenza fiscale internazionale, sia nell'ambito, strettamente connesso, degli obblighi di identificazione connessi alle norme antiriciclaggio. La Raccomandazione n. 25 del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) è già applicabile ai *trust* di diritto straniero che vengono amministrati in territorio svizzero. Si dovrà però tenere conto che sono in corso modifiche riguardanti la Raccomandazione n. 26, che dovrebbero concludersi già entro la fine del 2022. Gli obblighi relativi sono previsti dall'art. 529j AP-CO, di cui è prevista la punibilità in caso di violazione (art. 327a AP-CP)[18]. Se venisse introdotto il *trust* di diritto svizzero, occorrerà garantire che gli obblighi antiriciclaggio (art. 529j AP-CO) specifici ai *trust* vengano ossequiati anche da parte di *trustee* non professionali, che non sono assoggettati alla legislazione svizzera sui mercati finanziari[19].

C. I principi della regolamentazione fiscale del trust

L'avamprogetto tiene conto delle critiche della dottrina riguardo alla Circolare CSI n. 30 e del carattere non esaustivo della regolamentazione vigente. I gruppi di lavoro hanno esaminato le diverse opzioni dal punto di vista della loro costituzionalità e dell'osservanza del principio di legalità[20] e del principio dell'imposizione secondo la capacità economica. Questi principi sono stati esaminati riguardo alla regolamentazione fiscale delle devoluzioni da parte del disponente a favore del *trust*, nonché delle prestazioni a favore dei beneficiari del *trust*.

Si è però voluto tenere conto anche dell'attrattiva del *trust* di diritto svizzero[21], considerando in particolare anche il diritto fiscale vigente riguardo alle fondazioni di famiglia estere[22].

[17] UFG, Rapporto esplicativo (nota 1), p. 45.

[18] UFG, Rapporto esplicativo (nota 1), p. 64.

[19] UFG, Rapporto esplicativo (nota 1), p. 64.

[20] UFG, Rapporto esplicativo (nota 1), p. 68 ss.

[21] UFG, Rapporto esplicativo (nota 1), p. 75.

[22] UFG, Rapporto esplicativo (nota 1), p. 76.

D. La regolamentazione variabile a seconda della natura del trust

Secondo i nuovi artt. 10a LIFD, nonché 6a LAID:

¹ Il reddito di un trust è aggiunto a quello del disponente se questo non si è privato definitivamente dei beni in trust.

² Il reddito di un trust è aggiunto proporzionalmente a quello dei beneficiari se:

a. il disponente si è privato definitivamente dei beni in trust; e

b. i beneficiari hanno diritto alle prestazioni derivanti dai beni in trust.

Nei casi diversi da quelli suddetti, il trust è imponibile come la fondazione^[23] (art. 10a cpv. 3 LIFD, art. 6a cpv. 3 LAID). È assoggettato illimitatamente se almeno un beneficiario è imponibile in Svizzera, in virtù della sua appartenenza personale. Il suo assoggettamento illimitato non si estende però ai beneficiari senza appartenenza personale alla Svizzera. Qualora non sia possibile determinare i beneficiari, il trust è assoggettato illimitatamente se il disponente è imponibile in Svizzera, in virtù della sua appartenenza personale, o se lo era al momento del decesso.

Tenendo conto del fatto che, mediante la costituzione di un determinato trust, talvolta vengono adottate disposizioni patrimoniali che non possono più essere revocate, come è il caso in particolare del cd. *irrevocable discretionary trust*, l'art. 205g LIFD prevede una disposizione transitoria, secondo cui ai trust costituiti prima dell'entrata in vigore delle modifiche suddette, sarà applicabile il diritto previgente (clausola *grandfathering*). Ne sono però eccettuati i trust ai quali il disponente attribuisce cose, crediti o altri beni dopo tale data. Attualmente è oggetto di discussione l'art. 55 cpv. 5 AP-LIFD, secondo cui "i beneficiari e i disponenti assoggettati illimitatamente in Svizzera, rispondono solidalmente per le imposte di un trust dovute secondo l'art. 10a cpv. 3 o 4".

E. La conformità con le CDI attuali

Uno dei criteri di analisi nella scelta dell'opzione che è stata proposta nell'avamprogetto è ovviamente rappresentata dalla conformità con le convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI), per verificare se l'imposizione prevista in base alla regolamentazione fiscale svizzera sia limitata da tali CDI.

Le limitazioni derivanti dalle CDI risultano in particolare quando i beni in trust e i proventi che ne derivano sono redditi o beni di una persona residente in un altro Stato contraente, a cui la Svizzera attribuisce tali redditi o beni. Si deve, pertanto, evitare di scegliere opzioni che potrebbero essere utilizzate per creare strutture di elusione dell'imposizione da parte della Svizzera^[24].

Pertanto, l'art. 10a cpv. 4 AP-LIFD prevede testualmente che "[s]e, in base alla convenzione per evitare le doppie imposizioni applicabile, il trust di cui al capoverso 3 è residente all'estero, il suo reddito è aggiunto a quello del disponente".

^[23] Sentenza TF n. 2A.668/2004 del 22 aprile 2005 consid. 3.4.3 del con rinvii.

^[24] UFG, Rapporto esplicativo (nota 1), p. 77.

IV. Conclusioni e prospettive

Gli autori dell'avamprogetto si sono preoccupati di evidenziare i vantaggi per la piazza bancaria e finanziaria svizzera^[25]. Un grande vantaggio potrebbe conseguire non solo tanto dall'interesse che potrebbe essere manifestato da parte di residenti in Svizzera, bensì anche da parte di residenti all'estero che fanno già capo comunque ai vantaggi della piazza svizzera rivolgendosi a una banca, a un gestore patrimoniale, a un fiscalista, ad un avvocato ad un arbitro, a un trustee o a un protector in territorio svizzero. Si tratta in particolare di quelle numerosissime persone che sono state finora costrette a far capo a un trust di diritto straniero, specialmente anglosassone, che impone, in caso di interventi giudiziari, non contenziosi oppure contenziosi, di rivolgersi alle giurisdizioni di paesi di cultura molto diversa. Quando si tratta poi di Paesi scelti in un'epoca in cui prevaleva l'aspetto di ottimizzazione, per non dire di evasione, fiscale, emerge anche la difficoltà dovuta alla lontananza non soltanto culturale, ma anche geografica, e quindi fisica del trustee e del protector rispetto alla residenza del disponente e dei beneficiari, come ad es. quando questi ultimi sono residenti in Europa e il trustee e/o il protector sono, invece, residenti in Nuova Zelanda, alle Bahamas oppure in Paesi altrettanto lontani. Si tratta di un difetto molto importante, poiché specialmente i trustee, ma anche i protector, devono seguire la vita dei trust e le vicende che toccano sia il disponente che i beneficiari.

Sul piano della concorrenza, la legislazione proposta per il trust di diritto svizzero si caratterizza per il suo approccio liberale, per le formalità minime riguardanti l'istituzione del trust, l'assenza di restrizioni e l'elasticità delle norme previste di carattere imperativo, ma specialmente di carattere facoltativo. Per il momento non è prevista l'iscrizione in nessun registro pubblico, anche se però gli standard internazionali sono in revisione anche a questo riguardo^[26]. L'art. 149d AP-LDIP prevede inoltre che il rapporto di trust possa essere iscritto anche nel Registro del Naviglio e nel Registro aeronautico, come in altri Registri di proprietà intellettuale^[27].

Allo scopo di migliorare l'attrattività del trust di diritto svizzero, bisognerà togliere il divieto di istituire il trust di scopo e specialmente di quelli a scopo ideale.

^[25] UFG, Rapporto esplicativo (nota 1), pp. 23 e 31.

^[26] Dovranno essere adeguate le norme dell'ORF (artt. 58, 128 e 137), destinate a permettere l'iscrizione di un rapporto di trust nel Registro fondiario e a stabilire le condizioni d'iscrizione di un trapasso della proprietà in relazione ad un trust (art. 67 ORF).

^[27] UFG, Rapporto esplicativo (nota 1), p. 81; l'iscrizione nel Registro di commercio viene ipotizzata da NANDO STAUFFER VON MAY, Handelsregistereintrag des Trustees als GmbH-Gesellschafter, in: Jusletter del 7 marzo 2022.